

Anno

2024

**A.P.E.S. S.C.P.A**

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE**

**ACCORDO QUADRO**

**(ART. 59 D.LGS. 36/2023)**

**(CIG: .... CUP: .... )**

**TRA**

**Azienda Pisana Edilizia Sociale in breve A.P.E.S**

C.F./P.I. 01699440507, con sede in Pisa, Piazza Dei  
Facchini n. 16, rappresentata da **Avv. Chiara Rossi**  
nata a Fucecchio (FI) il 23/01/1976, domiciliata per  
la carica presso la società di cui sopra, la quale  
dichiara di intervenire, come interviene e stipula,  
non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico  
della già menzionata società;

**E L'IMPRESA**

....., P.iva ....., avente sede legale .....,  
Via ....., iscritta alla Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di ..... al numero ..... di  
repertorio economico amministrativo, rappresentata da  
..... nato il ..... a .... in qualità di .....

### **PREMESSO**

Con atto dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'appalto dei lavori e servizi di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente non programmabile da eseguire negli edifici di ERP di proprietà dei Comuni del L.O.D.E. Pisano, in gestione ad A.P.E.S., con importo a base d'asta pari a € 4.709.880,97 oltre € 129.379,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 4.839.260,00;

a seguito dell'espletamento della procedura di gara svoltasi sulla Piattaforma START (procedura ID n. \_\_\_\_\_) è risultato primo in graduatoria l'operatore economico \_\_\_\_\_ ottenendo il maggior punteggio pari a \_\_\_\_\_ e offrendo un ribasso del \_\_%;

nei confronti del sopradetto operatore economico è stata formulata la proposta di aggiudicazione e sono

state effettuate le verifiche sui requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

con nota prot. n. \_\_\_\_\_ è stata richiesta nei confronti di \_\_\_\_\_ informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011, (*eventualmente aggiungere*) essendo trascorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

*(oppure)*

\_\_\_\_\_ risulta iscritta nella White list della prefettura di \_\_\_\_\_;

con determinazione dell'amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata ratificata l'aggiudicazione e la sua efficacia a seguito dell'intervenuta verifica dei prescritti requisiti di partecipazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte

integrante del presente Accordo Quadro convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente non programmabile da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni del L.O.D.E. Pisano ed in gestione ad A.P.E.S. Scpa. Nello specifico, formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, periodica, manutenzione straordinaria non programmabile sul patrimonio ERP gestito da APES, la cui consistenza è descritta nell'elaborato "Consistenza patrimoniale". Il contenuto delle prestazioni oggetto del presente appalto è descritto nel Capitolato Speciale, nel "Regolamento per la ripartizioni degli oneri fra APES e assegnatari" e nel disciplinare di gara. L'offerta tecnica presentata in sede di gara dal concorrente Appaltatore fa parte integrante del contenuto delle prestazioni. L'accordo quadro è di tipo misto, comprendente lavori e servizi, con prevalenza di lavori.

Per la parte extra canone l'impresa \_\_\_\_\_ quale affidataria del presente Accordo, legalmente e

formalmente si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi, ovvero moduli d'ordine da intendersi vincolanti dal momento del ricevimento da parte dell'affidatario e con i quali viene data effettiva esecuzione al presente Accordo. Il contratto applicativo di cui sopra, firmato dal RUP e dall'impresa, costituirà il singolo contratto di appalto all'interno del presente Accordo. Il contratto applicativo conterrà l'elenco dei lavori e servizi, l'importo e la località in cui eseguirli, mentre per le modalità di esecuzione, la tempistica e le modalità di pagamento si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali.

I lavori dovranno essere eseguiti in una qualunque delle località indicate nel capitolato indipendentemente dall'importo della prestazione.

Per la parte a canone i lavori e servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei contenuti del capitolato speciale di appalto e dei relativi allegati. Per tali prestazioni saranno svolte procedure di controllo da parte della Stazione Appaltante.

Il presente atto vincola ciascuna delle parti ad applicare, ai futuri contratti applicativi, le condizioni del presente Accordo, fermo restando che in assenza dei contratti applicativi nessun obbligo è posto a carico della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel presente articolo e meglio specificate nei documenti indicati all'art. 3 del presente Accordo.

Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

**ART. 2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

L'Accordo è stipulato a corpo ed il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco prezzi, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_ /) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € \_\_\_\_\_. Tale importo rappresenta il valore massimo del presente Accordo, fermo restando che il valore effettivo della prestazione potrà essere inferiore al valore massimo, in funzione dei contratti applicativi che saranno stipulati e della successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori.

L'anticipazione dell'importo contrattuale è ammessa per singoli contratti applicativi. Per la concessione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo del singolo contratto applicativo, l'operatore economico dovrà presentare, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 una specifica garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti e con le modalità previste all'art. 106 comma 3. L'anticipazione potrà essere corrisposta nel termine di 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori a condizione che sia stata presentata la garanzia di cui sopra.

Provvedendo A.P.E.S. all'emissione di un certificato di pagamento per ogni contratto applicativo, ne consegue che l'importo anticipato sarà recuperato mediante trattenuta sull'importo del certificato di pagamento.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuale per ritardi a lui imputabili. In tali casi sulle somme restituite spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

**ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del presente Accordo, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) offerta tecnica presentata dall'impresa in sede di gara;
- b) offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara;
- c) capitolato speciale di appalto;
- d) l'allegato I: elenco prezzi;
- e) l'allegato II: consistenza patrimoniale;
- f) l'allegato III: Regolamento per la ripartizione degli oneri fra A.P.E.S. e assegnatari;
- g) la relazione CAM;
- h) il P.S.C. nonché il P.O.S. redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L. di A.P.E.S.;
- i) il documento "millesimi completi provincia di Pisa";

l) il documento consistenza autoclave e il documento consistenza antincendio;

Fanno inoltre parte integrante del presente Accordo:

- il Disciplinare di gara;
- il D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018;
- il D. lgs. 81/2018;
- la L. 159/2011;
- la L. 136/2010;
- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al P.O.S. che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto;
- le procedure di qualità recanti i flussi per la M.O. e i reclami;
- il manuale d'uso del software CRM;
- il Regolamento di Utenza

**ART. 4) CAUZIONE**

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia degli obblighi nascenti con il presente Accordo ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, mediante presentazione di garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da

\_\_\_\_\_, dell'importo € \_\_\_\_\_. L'esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza assicurativa come previsto all'art. 117 comma 10 D. Lgs. 36/2023, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, stipulata secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato speciale di appalto, avente numero \_\_\_\_\_ è stata rilasciata da \_\_\_\_\_.

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante. L'impresa si impegna a pagare i premi successivi alla prima scadenza, presentando le relative quietanze di pagamento alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 5) LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

I pagamenti a favore dell'Impresa, per l'esecuzione dei lavori e servizi a canone ed extracanone di cui al presente Accordo, verranno disposti dall'ufficio della Direzione dei Lavori secondo quanto previsto nell'art 22 del Capitolato speciale.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa con le modalità indicate al predetto art. 22.

**ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifici una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat relativi al costo di costruzione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

**ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del capitolato speciale di appalto e del d.lgs. 36/2023;

b) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S., in qualunque momento nel luogo di esecuzione dei lavori di manutenzione, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo PEC, con anticipo di almeno 24 ore;

c) a comunicare all'A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo del responsabile della sicurezza, ed all'integrale rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l'A.P.E.S. può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura;

e) al rispetto di tutti gli obblighi e all'assunzione degli oneri previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; nonché al sostenimento di tutte le spese previste dal Capitolato Speciale di Appalto che si rendano necessarie;

f) a mantenere per tutta la durata dell'Accordo una unità operativa locale così come previsto dall'art. 17 del capitolato Speciale;

g) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che verranno eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto. Resta inteso che, in caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 11 c. 6 del Dlgs. 36/2023.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo, l'impresa è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi;

h) ad applicare al personale impiegato nel presente appalto, il contratto collettivo del SETTORE EDILE industria o artigianato, o, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, ad applicare il differente C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato;

i) a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto per quanto riguarda la parte dei servizi, assorbendo prioritariamente nel

proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

**ART. 7) SUBAPPALTI**

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. 36/2016. Sono indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto le lavorazioni che possono essere subappaltate senza poter formare oggetto di ulteriore subappalto e quelle che invece devono essere eseguite in proprio dall'appaltatore. Resta inteso che il subappaltatore, per eseguire la parte dei lavori, deve essere qualificato nelle relative categorie e, per eseguire la parte dei servizi, deve possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 6.3 b) del Capitolato Speciale; non devono sussistere a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli sopra

citati, mediante presentazione del DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

**ART. 8) PENALI**

Per quanto attiene all'applicazione delle penali si rimanda a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto, in particolare all'art. 15 relativo alle non conformità e penali.

**ART. 9) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente accordo ha la durata di 30 mesi decorrenti dal verbale di consegna dell'appalto o dall'emissione del primo contratto applicativo. Decorso detto termine l'operatore economico avrà l'onere di continuare in regime di proroga l'attività oggetto dell'accordo ai medesimi prezzi patti e condizioni, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente. Fermo restando quanto sopra, l'accordo si intende cessato allo scadere dei 30 mesi anche se non è stato raggiunto l'importo presunto, oppure prima dello scadere del tempo contrattualmente previsto, qualora venga raggiunto il detto importo.

I contratti applicativi potranno essere consegnati fino al giorno della scadenza del contratto, pertanto, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni.

**ART. 9 BIS) CONSEGNA DEI LAVORI**

L'appalto verrà consegnato con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna. La successiva

sottoscrizione di ogni contratto applicativo equivale a consegna dei singoli lavori previsti dal contratto e, da tale data, decorrono i termini per l'ultimazione degli stessi, sempre che in tale contratto non siano riportati termini di decorrenza diversi.

Ogni contratto applicativo, sarà inserito nel sistema C.R.M. firmato dal RUP e da quel momento sarà vincolante per le parti, in attesa dell'apposizione della firma dell'Impresa che dovrà avvenire entro 2 giorni e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

**ART. 10) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Per tutti i rapporti con A.P.E.S., viene designato il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto con particolare riferimento alla riscossione e rilascio di quietanza.

La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, non avrà effetto nei confronti di A.P.E.S., finché non sarà stata alla stessa comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. La persona designata dovrà avere idonei poteri per rappresentare l'impresa.

**ART. 11) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le cessioni di crediti derivanti dal presente accordo sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dall'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

**ART. 12) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)**

Il legale rappresentate dichiara di aver preso visione dell'informativa resagli ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire la stipula del contratto e delle

attività ad esso correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE n. 2016/679.

**ART. 12 BIS) RESPONSABILE ESTERNO DI TRATTAMENTO**

L'impresa \_\_\_\_\_ è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per i dati personali di titolarità di A.P.E.S., per le finalità e secondo le modalità descritte nell'atto di nomina.

**ART. 13) AGEVOLAZIONI FISCALI**

Il presente Accordo è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127 quattordices e sarà registrato in caso d'uso come previsto all'art. 5 del DP 131/1986.

**ART. 14) SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente contratto, eventuale registrazione, copie etc., sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

**ART. 15) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata l'ultima versione del Codice Etico come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario di A.P.E.S. di avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di A.P.E.S. nella Sez. Amministrazione Trasparente.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente Accordo e determina la risoluzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da A.P.E.S..

L'Accordo potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di A.P.E.S. in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad A.P.E.S. che avrà la facoltà di risolvere l'Accordo per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

**ART. 16) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'operatore aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante:

“Tracciabilità dei flussi finanziari”, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. A tal fine l’impresa si impegna a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, con l’indicazione del conto corrente dedicato alla presente commessa e dei dati identificativi delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Qualora le transazioni derivanti dal presente Accordo avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle

disposizioni sopra richiamate l'Accordo si intende risolto di diritto.

**ART. 17) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 53/2023, A.P.E.S. potrà risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- Inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti dal contratto;
- Inadempimento delle prestazioni dedotte nei singoli contratti applicativi;
- Grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del primo capoverso, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- Inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo contrattuale;

- Segnalazioni ripetute di disservizio relativo al call center sono considerate grave inadempimento contrattuale e danno luogo a risoluzione del contratto, come indicato all'art. 3.3.1 del Capitolato Speciale;
- Ritardo nell'inizio dei lavori superiore a 15 giorni decorrenti a partire dalla sottoscrizione del contratto applicativo, come indicato dall'art. 15 del Capitolato Speciale;
- Applicazione di tre non conformità per mancato raggiungimento dei risultati previsti per i servizi a canone, come indicato dall'art. 15 del Capitolato Speciale;
- Violazione delle norme relative al subappalto;
- Non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- Mancanza, anche sopravvenuta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;

- Concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- Frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto di per cause imputabili all'appaltatore, A.P.E.S. avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

**ART. 18) RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, A.P.E.S. può recedere in qualunque momento dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inviare all'appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi antecedenti l'efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

**ART. 19) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all'esecuzione e interpretazione del

presente contratto e dei suoi allegati, il foro competente è esclusivamente il foro di Pisa.

**ART. 20) NORME FINALI**

Le condizioni previste nel presente Accordo restano ferme fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in specifici atti sottoscritti da entrambe le parti e che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il presente Accordo scritto su pagine \_\_\_\_\_ è stato approvato, letto e sottoscritto con firma digitale dalle parti. Si precisa che nel caso in cui la firma non venga apposta contemporaneamente l'Accordo risulterà efficace con l'apposizione dell'ultima delle due firme.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. il Sig. \_\_\_\_\_ come identificato in premessa, approva specificatamente le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed avendone compreso il contenuto:

15) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001;

ART. 16) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;

ART. 17) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;

ART. 18) RECESSO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - SIG.

---

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES - AVV. CHIARA ROSSI